



Aieta



Belvedere
Marittimo



Buonvicino



Diamante



Grisolia



Maierà



Orsomarso



Papisidero



San Nicola Arcella



Santa Domenica
Talao



Santa Maria
del Cedro



Scalea



Tortora



Verbicaro



Comune Capofila Praia a Mare

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE – DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE
PRAIA – SCALEA**

CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI DI AMBITO” E DAL “REGOLAMENTO UFFICIO DI PIANO”**

ADDENDUM

**PER UTILIZZO RISORSE FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI A
TEMPO INDETERMINATO PER SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E ALL’ATTUAZIONE DEL LIVELLO ESSENZIALE
DELLE PRESTAZIONI (LEP) DI ASSISTENZA SOCIALE**

1. il Comune di **Praia a Mare (Capofila)**, rappresentato dal Sindaco _____;
2. il Comune di **Aieta**, rappresentato dal Sindaco _____;
3. il Comune di **Belvedere Marittimo**, rappresentato dal Sindaco _____;
4. il Comune di **Buonvicino**, rappresentato dal Sindaco _____;
5. il Comune di **Diamante**, rappresentato dal Sindaco _____;
6. il Comune di **Grisolia**, rappresentato dal Sindaco _____;
7. il Comune di **Maierà**, rappresentato dal Sindaco _____;
8. il Comune di **Orsomarso**, rappresentato dal Sindaco _____;
9. il Comune di **Papasidero**, rappresentato dal Sindaco _____;
10. il Comune di **San Nicola Arcella**, rappresentato dal Sindaco _____;
11. il Comune di **Santa Domenica Talao**, rappresentato dal Sindaco _____;
12. il Comune di **Santa Maria del Cedro**, rappresentato dal Sindaco _____;
13. il Comune di **Scalea**, rappresentato dal Sindaco _____;
14. il Comune di **Tortora**, rappresentato dal Sindaco _____;
15. il Comune di **Verbicaro**, rappresentato dal Sindaco _____.

Premesso che:

- Il Comune di Praia a Mare è Capofila dell’Ambito Territoriale ai sensi della Legge Quadro 328/2000 e s.m.i., della Legge Regionale 23/2003 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 210/2015, comprendente i Comuni di: Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali.
- Che, ai sensi della Legge Quadro 328/2000 e s.m.i., della Legge Regionale 23/2003 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 210/2015, sono demandate al Comune Capofila le funzioni amministrative e la gestione dei servizi sociali dell’intero distretto socio-assistenziale e, pertanto, dei Comuni che ne fanno parte.
- Che le funzioni tecnico-strumentali, di programmazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi progettuali dei servizi sociali dell’intero ambito sono poste in capo all’“Ufficio di Piano”, gruppo tecnico di lavoro composto dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila e da componenti individuati tra i dipendenti degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale.
- Il funzionamento dell’ambito territoriale sociale è garantito dalla “*Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali di Ambito*” e dal “*Regolamento Ufficio di Piano*”.

Dato atto che, con Decreto n. 1458 del 15/02/2021, la Giunta Regionale della Regione Calabria ha provveduto all’approvazione del Piano di Zona predisposto e trasmesso dall’Ambito Territoriale Sociale Praia/Scalea quale strumento essenziale per l’individuazione degli obiettivi strategici, delle priorità di intervento, nonché degli strumenti e dei mezzi per la relativa realizzazione;

Rilevato che:

- Ai sensi dell’art. 1, commi 797 e ss. della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è necessario potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, costituiti in forma singola o associata, nella prospettiva del raggiungimento graduale di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e la popolazione residente pari a 1

a 5.000 in ogni ambito territoriale;

- ai sensi del comma 801 dell'art. 1 della legge 178/2020: *“Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;*
- il raggiungimento del predetto rapporto consente, tra l'altro, all'Ambito di accedere alle risorse di cui alla stessa L. 178/2020, pari ad € 40.000 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1:6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; nonché € 20.000 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1:5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1:4.000;
- La circolare prot. 2470 del 27.03.2020 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali testualmente evidenzia che: *“Invero, nell'attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza. È un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000”;*

Visti:

- l'art. 20, comma 1, D. Lgs. n.75/2017 che cita testualmente:
Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
- L'articolo 22/ter D.L. 2015/2023 che ha previsto *“al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto*

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024”.

Visto quanto da ultimo precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico in merito ad una richiesta di parere sulla corretta interpretazione delle facoltà di stabilizzazione consentite dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha precisato che:

- “(...) si ritiene che la gestione dei servizi sociali svolta tramite lo strumento dell’Ambito territoriale soddisfi, di fatto, il requisito dell’esercizio associato di funzioni richiesto dalla norma in esame per procedere alla stabilizzazione da parte di ognuno degli Enti che partecipano alla gestione associata; ciò indipendentemente dal monte ore effettivamente lavorate nell’uno o nell’altro Comune, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al citato articolo 20 e pur sempre nel rispetto della dotazione organica e del piano dei fabbisogni del personale del singolo Ente che procede all’assunzione, nonché dei vincoli di finanza pubblica”.

Considerato che si rende necessario rafforzare il servizio sociale professionale per l’intero ambito territoriale in vista del graduale raggiungimento dei LEPS sopra individuati;

Preso atto che:

- la Conferenza dei Sindaci dell’ambito, nella seduta del 2 agosto 2024, al fine di garantire il rafforzamento del servizio sociale professionale e il graduale raggiungimento dei LEPS nell’ambito, ha deliberato unanimemente, decidendo di assumere n. 9 assistenti sociali tutti a tempo pieno ed indeterminato di cui nn. 6 (sei) - attraverso procedura di stabilizzazione diretta - a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale e n. 3 - con procedura concorsuale aperta;
 - la Conferenza dei Sindaci dell’ambito, nella seduta del 7 ottobre 2024, ha osservato che metodologicamente è opportuno che procedano alle assunzioni dei nn. 6 assistenti sociali a tempo pieno ed indeterminato attraverso procedura di stabilizzazione diretta i comuni interessati più grandi, in quanto in grado di non scendere sotto il limite di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti, garantendosi, così, che la spesa sia interamente finanziata da fondi statali o regionali (in particolare dal fondo di solidarietà e fondo povertà), ha ulteriormente specificato che dovranno procedere alle nn. 6 assunzioni mediante procedura di stabilizzazione:
 - 1) il Comune di Praia a Mare per 1 unità,
 - 2) il Comune di Belvedere Marittimo per 1 unità,
 - 3) il Comune di Diamante per 1 unità,
 - 4) il Comune di Santa Maria del Cedro per 1 unità,
 - 5) il Comune di Scalea per 1 unità
 - 6) il Comune di Tortora per 1 unità.
- Seguendo il seguente iter procedurale:
- a) i singoli Comuni dovranno prevedere l’assunzione mediante stabilizzazione etero-finanziata nel proprio P.I.A.O. – Sezione Programmazione fabbisogno personale;
 - b) le nn. 6 stabilizzazioni saranno effettuate dai singoli Comuni a seguito di pubblicazione di unico Avviso per la formazione di una graduatoria da parte del Comune di Praia a Mare – Comune Capofila,

al quale si conferisce espresso mandato di espletamento della procedura atta ad individuare elenco idonei aventi i requisiti di legge per la stabilizzazione diretta;

- c) ciascun Comune stipulerà il contratto individuale di lavoro con l'assistente sociale assegnato entro il 31.12.2024.

Rilevato che:

- la Conferenza dei Sindaci, al fine di consentire le assunzioni del personale ed assicurare stabile e pluriennale copertura dei costi di assunzione dei predetti nn. 6 (sei) assistenti sociali, ha stabilito di trasferire al predetto Comune Capofila la quota del fondo di solidarietà comunale cd D6 destinata al potenziamento dei servizi sociali dei seguenti Comuni: Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro;

Considerato che è necessario stipulare apposita convenzione tra i Comuni sopra indicati, quale addendum alla Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali di Ambito finalizzato al trasferimento, a partire dall'esercizio in corso 2024, del fondo di solidarietà comunale quota cd D6 destinata al potenziamento dei servizi sociali al Comune di Praia a Mare, al fine di consentire il potenziamento del servizio sociale professionale dell'ambito attraverso l'assunzione di nn. 6 assistenti sociali a tempo pieno ed indeterminato e di ulteriori nn. 3 assistenti sociali a tempo pieno ed indeterminato.

Tutto ciò premesso, tra i Comuni indicati in epigrafe, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E STIPULA

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 TUEL quale addendum alla Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali di Ambito ha per oggetto il trasferimento sotto forma di assegnazione vincolata al Comune Capofila Praia a Mare della quota annuale del Fondo di Solidarietà comunale, denominata "D6" (o eventuale altra denominazione che il Fondo, con le medesime finalità dovesse assumere) e destinata al potenziamento dei servizi sociali, dei seguenti Comuni: Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.

L'importo complessivamente ed annualmente trasferito dai Comuni dell'anzidetta quota sarà utilizzato per far fronte alla spesa relativa all'assunzione di nn. 6 (sei) assistenti sociali a tempo pieno ed indeterminato in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, co.1 del D.lgs. 75/2017 attraverso procedure di stabilizzazione e di finanziarne la spesa per tutta la durata del rapporto di lavoro, nonché delle altre n. 3 assunzioni con procedura concorsuale.

Il trasferimento delle somme del Fondo di Solidarietà avverrà con decorrenza dalla data dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali.

Per i Comuni che hanno già trasferito negli esercizi precedenti al 2024 le somme della quota FSC D6,

le stesse daranno luogo a prestazioni compensative aggiuntive da parte dell'Ambito in favore dei soli Enti che hanno effettuato i trasferimenti ed in proporzione e ragione degli importi trasferiti.

Per le finalità di cui al presente articolo, potrà essere utilizzata, se necessario, una quota del Fondo Povertà.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Le finalità perseguite mediante la stipula del presente Accordo sono quelle di:

- Potenziare il servizio sociale professionale di ambito;
- Raggiungere gradualmente i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS);
- Garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi su tutto il territorio dell'ambito;
- Sviluppare e qualificare i servizi sociali dell'ambito territoriale.
- Garantire l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi, presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona dell'ambito;
- Perseguire il raggiungimento, anche graduale, del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati a tempo indeterminato nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e l'ulteriore obiettivo di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, nella più complessiva ottica dello sviluppo dei servizi sociali comunali così come definito dal comma 792 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021.

Art. 3 – Risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni

Il Fondo D6 – F.S.C., ha natura strutturale e permette ai Comuni dell'ATS Praia/Scalea, di procedere all'assunzione del personale, trattandosi di fondi etero-finanziati.

Art. 3.1 Compiti dell'Ente Capofila

All'“Ente capofila” Comune di Praia a Mare, compete:

- Individuare attraverso apposita procedura i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- gestire le risorse trasferite dai comuni dell'ambito e finalizzati all'assunzione degli assistenti sociali operanti nell'Ambito, ivi incluso il contributo di cui all'art. 1, comma 797, l. 178/2020 attribuito all'Ambito ma interamente destinato al capofila ai sensi dell'art. 2, comma 1, DM 4.2.2021, e rendicontarne l'utilizzo.

Art. 3.2 - Compiti dei Comuni afferenti all'Ambito

Ciascun Comune si impegna a trasferire al Comune di Praia a Mare, annualmente e per tutta la durata del rapporto di lavoro costituito con il personale assunto (stabilizzato/selezionato), la quota fondo di solidarietà comunale D6 destinata al potenziamento dei servizi sociali e a costituire in favore del Comune di Praia a Mare apposita delega di pagamento ai sensi dell'art.206 del D.Lgs. 267/2000 e/o altra forma di garanzia a valere sulla predetta quota per la durata della presente Convenzione.

La delega di pagamento dovrà essere notificata al Comune di Praia a Mare – Ufficio Ragioneria e per conoscenza all'Ufficio Piano.

- Assicurare un impiego coordinato ed omogeneo su tutti i Comuni dell'Ambito degli assistenti sociali

assunti in quanto necessari per la gestione delle progettualità di Ambito, all'interno del cui organico tali figure verranno incardinate a valere su fondi etero-finanziati: Fondo di solidarietà Comunale e Fondo Povertà.

Ciascun Comune si impegna a costituire apposito capitolo di bilancio, vincolato nella spesa ad essere trasferito al Comune Capofila, tale capitolo dovrà essere appositamente previsto nella programmazione triennale di ogni Ente, con principale destinazione *a copertura delle assunzioni di assistenti sociali di ambito a tempo indeterminato sarà denominato* “*Fondo di solidarietà comunale – Obiettivo raggiungimento LEPS – Assunzione assistenti sociali*”.

Ciascun Comune, inoltre, si impegna a rendicontare così come previsto dalle linee guida ministeriali le risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali che sono vincolate all'incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario destinati alle integrazioni *asili nido (co. 449 d-sexies), trasporto scolastico per disabili (co. 449 d-octies) e ulteriori Fondi stanziati dal FSC.*

I singoli comuni dovranno rendicontare correttamente i fondi Asili nido, Trasporto Scolastico e ulteriori Fondi stanziati dal FSC, al fine di scongiurare il rischio di decremento del fondo di Solidarietà *per Sociale* destinato al personale.

Art. 4 – Modalità di attuazione della presente Convenzione

Il Comune Capofila procederà successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione:

- A predisporre e pubblicare un unico Avviso per la stabilizzazione diretta di nn. 6 unità di assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato che saranno assunti in base alle preferenze indicate nella domanda e in ordine di precedenza in elenco finale idonei dai nn. 6 comuni dell'ambito aventi popolazione al 31.12.2023 superiore a 5.000 abitanti.
- Le nn. 6 stabilizzazioni ossia l'assunzione attraverso sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato saranno effettuate dai singoli Comuni sopra individuati. Nel caso in cui uno o più Enti non possa o non voglia procedere all'assunzione alle sue dipendenze dell'unità di assistente sociale dovrà darne comunicazione immediata all'Ente Capofila che procederà ad assumere in luogo del rinunciatario o dell'impossibilitato.

L'Ente Capofila provvederà ad avviare le procedure concorsuali aperte con riserva nei limiti di legge in favore di soggetti aventi titolo alla “stabilizzazione indiretta” per l'assunzione di ulteriori n. 3 assistenti sociali a tempo pieno ed indeterminato.

A tal proposito, al fine di sviluppare e qualificare i servizi sociali dell'Ambito territoriale, il Comune Capofila, in accordo con i singoli Comuni dell'Ambito, individua le modalità di gestione degli assistenti sociali finalizzata a garantire uniformemente il servizio sociale professionale in tutti i Comuni, considerata la particolarità di ognuno.

Per detta finalità nei contratti di lavoro dovrà essere indicato che il lavoratore assunto potrà essere incaricato per parte dell'orario di lavoro oltre che presso il comune contrattualizzante e titolare del rapporto di lavoro presso uno o più comuni dell'Ambito (con priorità rispetto ai Comuni del sotto-ambito cui appartiene l'Ente che assume) in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ambito Territoriale Sociale, senza che gli stessi possano eccepire nulla in merito alla sede indicata. Considerato che la presente assunzione è finanziata a valere sul Fondo di Solidarietà dei Comuni facenti parte del predetto Ambito, per le finalità di potenziamento e sviluppo delle politiche sociali, le sedi di lavoro assegnate potranno essere nel tempo (temporaneamente o definitivamente) modificate.

Ad ogni modo, si allega alla presente delibera il riparto orario di 9 assistenti sociali tra i vari Comuni

dell'Ambito (Allegato "A").

Inoltre, per assicurare il mantenimento degli obiettivi di Ambito, nei contratti di lavoro dovrà essere espressamente previsto attraverso l'inserimento di apposita clausola che il Comune datore di lavoro non potrà concedere assenso né preventivo né successivo alla mobilità volontaria verso altro Ente diverso dai Comuni dell'Ambito senza che sia stato acquisito l'assenso della Conferenza dei Sindaci.

Infine, lo stesso Ambito, dovrà perseguire il raggiungimento, anche graduale, del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati a tempo indeterminato nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e l'ulteriore obiettivo di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, nella più complessiva ottica dello sviluppo dei servizi sociali comunali così come definito dal comma 792 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021.

Gli assistenti sociali espletteranno le mansioni esigibili dal profilo professionale.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione, essendo finalizzata a finanziare la spesa per la stabilizzazione di n. 6 assistenti sociali in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 c.1 del Dlgs 75/2017 e per l'assunzione di ulteriori nn. 3 unità di assistenti sociali attraverso procedura concorsuale, perdura per tutta la durata del rapporto di lavoro costituito con il personale assunto anche in virtù del D.L. 29-12-2022 n. 198.

Il Comune capofila si impegna a comunicare in sede di Conferenza dei Sindaci l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con il personale assunto, demandando alla stessa ogni opportuna decisione e/o modifica della presente Convenzione.

Art. 6 Approvazione e sottoscrizione

La presente Convenzione, approvata dai singoli Consigli Comunali, dovrà essere sottoscritta da ciascun Sindaco legale rappresentante del Comune interessato.

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità in seguito a decisione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 7 - Spese contrattuali

La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 come modificato dal D.P.R. n. 955/82, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Art. 8 – Controversie

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed allo scioglimento della presente Convenzione dovrà essere ricercata prioritariamente una soluzione bonaria. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione è competente in via esclusiva il Foro di Paola.

Art. 9 - Norme transitorie e rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché alla normativa vigente in materia in quanto compatibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

1. il Comune di **Praia a Mare (Capofila)** _____
2. il Comune di **Aieta** _____
3. il Comune di **Belvedere Marittimo** _____
4. il Comune di **Buonvicino** _____
5. il Comune di **Diamante** _____
6. il Comune di **Grisolia** _____
7. il Comune di **Maierà** _____
8. il Comune di **Orsomarso** _____
9. il Comune di **Papasidero** _____
10. il Comune di **San Nicola Arcella** _____
11. il Comune di **Santa Domenica Talao** _____
12. il Comune di **Santa Maria del Cedro** _____
13. il Comune di **Scalea** _____
14. il Comune di **Tortora** _____
15. il Comune di **Verbicaro** _____